

Inquadramento sistematico delle procedure introdotte dalla Legge n. 3 del 2012

Dott. Filippo Favi
Commercialista in Prato

Giovedì, 6 luglio 2017

Quadro normativo di riferimento

- Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 -



Dare la possibilità ai soggetti interessati di intraprendere una vita non gravata da debiti
(art. 2740 c.c.: «Il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri»)



Possibilità di riacquisire un ruolo attivo nella vita economica e sociale

Requisiti per l'ammissione: il presupposto soggettivo

- Art. 6, comma 1 -

- (a) Soggetti che non svolgono attività di impresa** (professionisti, etc.)
- (b) Imprenditori «sotto soglia»,** ex art. 1 L. F.
- (c) Imprenditori o enti privati non commerciali** (associazioni, etc.)
- (d) Imprenditori agricoli**
- (e) Start up innovative,** ex art. 31 D. L. n. 179/2012
- (f) Consumatori** (persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolte)

Requisiti per l'ammissione: il presupposto oggettivo

- Art. 6, comma 2, lett. a) -
Definizione di "sovraindebitamento"

“La situazione di *perdurante squilibrio* fra le *obbligazioni assunte* e il *patrimonio prontamente liquidabile* per farvi fronte,

che determina

la *rilevante difficoltà di adempiere* le proprie obbligazioni, ovvero la *definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”.

Il concetto di «insolvenza» utilizzato in ambito fallimentare è diverso da quello di «sovraindebitamento» (incapacità ad adempiere definitiva e non anche transitoria).

Situazioni ostative all'accesso alle procedure

- Art. 7, comma 2 -

- (a) Essere **soggetto alle procedure concorsuali** diverse da quelle previste dalla L. 3/2012
- (b) Aver fatto **ricorso negli ultimi 5 anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento**
- (c) Aver subito, per cause imputabili al debitore, **l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo** ex art. 14 della L. 3/2012, oppure la **revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore** ex art. 14-bis della L. 3/2012
- (d) Aver fornito **documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale**

inoltre

- aver effettuato **atti in frode ai creditori** ex art. 10, comma 3 (la verifica spetta al Giudice in sede di prima udienza, ma è opportuno un controllo preliminare dell'OCC)

Procedure previste dalla L. 3/2012

Sotto il profilo processuale, il debitore in stato di sovraindebitamento, può accedere a due possibili procedure (tre nel caso in cui sia un “consumatore”):

- 1) Accordo di composizione della crisi («Accordo»)**
- 2) Piano del consumatore («Piano»)**
- 3) Liquidazione del patrimonio (in alternativa o conversione)**

Si tratta di procedure volontarie e fra loro alternative secondo quanto disposto dall’art. 14-ter.

Natura delle procedure previste dalla L. 3/2012

L'orientamento maggioritario di prassi e dottrina ritiene che **la disciplina del sovraindebitamento rappresenti una procedura concorsuale** in quanto:

- a) **Tale impostazione corrisponde all'idea del Legislatore che traspare dal contenuto letterale della norma** (definizione per esclusione: art. 6 – “al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili *a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo...*; art. 7 – “la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, è *soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo*”)
- b) **Ragioni di carattere sostanziale** (art. 12, comma 5 – non assoggettamento a *revocatoria* degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo e riconoscimento *prededuzione* per i crediti derivanti da finanziamenti sorti in esecuzione o in funzione dell'accordo; art. 10, comma 2 – *blocco delle azioni esecutive* disposto dal Giudice; art. 9, comma 3 – *sospensione del corso degli interessi*)

Conseguenza del fatto che le procedure di sovraindebitamento abbiano natura concorsuale è che **ad esse potranno applicarsi i principi generali in materia concorsuale.**

Contenuto dell'Accordo - Piano del consumatore

- Artt. 7, commi 1 e 2 e 9, comma 1 -

1. **Integrale soddisfacimento dei soggetti titolari di crediti impignorabili** ex art. 545 cpc (crediti alimentari, crediti oggetto di sussidi di garanzia o sostentamento, eccedenza del 1/5 dello stipendio dovuto da privati etc.)
2. **Possibilità di pagamento parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca** a patto che ne sia assicurato il soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione del bene oggetto di privilegio (attestazione dell'OCC)
3. **Possibilità di dilazionare il pagamento (integrale) dell'Iva, ritenute operate e non versate e dei tributi costituenti risorse proprie dell'UE**
4. **Possibilità di falcidia dei crediti diversi dai precedenti** a condizione che siano ben descritte le modalità ed i tempi di pagamento
5. **La ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti**

Contenuto eventuale dell'Accordo - Piano del consumatore

1. **Rilascio di garanzie o conferimento di beni o redditi di terzi** qualora i beni e i redditi del debitore non siano in grado di garantire la fattibilità dell'accordo/piano
2. Previsione di una **limitazione nell'uso** delle carte di debito/credito, all'accesso al mercato del credito e alla sottoscrizione di prodotti finanziari
3. Previsione di una **suddivisione in classi** dei creditori
4. Possibilità di **moratoria, fino ad un anno dall'omologazione, per il pagamento dei creditori privilegiati** nel caso di proposta di accordo con continuità dell'attività di impresa o del piano del consumatore
5. Previsione della **liquidazione dell'intero patrimonio** del sovraindebitato

Allegati dell'Accordo - Piano del consumatore

- Art. 9 -

- **Elenco di tutti i creditori**, con l'indicazione delle somme dovute
- **Elenco di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione** compiuti negli ultimi 5 anni
- **Elenco delle spese correnti** necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (stato di famiglia)
- **Dichiarazioni dei redditi** degli ultimi 3 anni
- **Le scritture contabili** degli ultimi 3 esercizi, unitamente alla dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale (solo per Accordo)
- **Attestazione da parte dell'OCC prevista in caso di pagamento non integrale dei crediti privilegiati**
- **Attestazione sulla fattibilità del Piano/Accordo e sulla veridicità dei dati** (effettiva ragionevolezza della possibilità di pagare il debito, in considerazione del *patrimonio* effettivo del debitore, dei suoi *redditi* e degli *incassi futuri*)
- **Relazione particolareggiata dell'OCC** (solo per il Piano)

Relazione particolareggiata dell'OCC al Piano del consumatore

- *Art. 9, comma 3-bis* -

- **Cause dell'indebitamento**
- **Diligenza** spiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni
- Esposizione delle **ragioni dell'incapacità di adempiere** le obbligazioni assunte
- **Resoconto sulla solvibilità** del consumatore degli ultimi 5 anni
- Indicazione di eventuali **atti impugnati dai creditori**
- Giudizio sulla **probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria** e sulla **completezza e attendibilità della documentazione depositata**

Deposito della proposta di Accordo - Piano

- *Art. 9, comma 1* -

La proposta deve essere presentata presso il **Tribunale territorialmente competente**:

- *Per il consumatore*



residenza

- *Per gli altri soggetti*



sede principale

inoltre

A cura dell'OCC, non oltre i 3 gg. successivi, la proposta deve essere presentata presso l'agente della riscossione, presso gli uffici fiscali e anche presso gli enti locali eventualmente coinvolti.

Differenza fondamentale fra Accordo - Piano

Ai fini del positivo proseguimento della procedura è necessario:

ACCORDO



voto favorevole da parte dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (il Giudice non è chiamato a nessun sindacato di meritevolezza salvo la verifica dell'assenza di iniziative o di atti in frode)

PIANO



giudizio di “meritevolezza rafforzato” del Giudice sulla scorta delle valutazioni espresse dall'OCC su diligenza del consumatore e probabile convenienza del piano (ciò si giustifica nella natura premiale della procedura che consente di non consultare i creditori)

Accordo con i creditori: Apertura della procedura

Il **Giudice**, una volta vagliati i requisiti di legge per il deposito della proposta,

➡ ***fissa con decreto*** (equiparato giuridicamente ad un pignoramento)
l'udienza (entro 60 gg. dal deposito della proposta)

➡ disponendo (a cura dell'OCC) ***la comunicazione della proposta e del provvedimento di ammissione alla procedura a tutti i creditori*** da effettuarsi almeno 40 gg. prima della data fissata per l'udienza

A cura dell'OCC dovrà essere effettuata:

➡ la ***pubblicità della proposta e del decreto*** (giornali, siti internet specializzati e qualora il debitore sia imprenditore anche presso il R. I.)

➡ la ***trascrizione del decreto*** ove compete nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati

Accordo con i creditori: Effetti del decreto di apertura

Dalla data del decreto e fino al momento dell'eventuale omologazione dell'accordo (differenza rispetto al piano):

- 1) *Non è possibile iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore alla data del decreto (deroga per i titolari di crediti impignorabili)***
- 2) *Inefficacia degli atti del debitore eccedenti l'ordinaria amministrazione nei confronti dei creditori anteriori al momento della pubblicità del decreto, se non autorizzati dal Giudice***
- 3) *I termini di prescrizione sono sospesi e quelli di decadenza non si verificano***

Accordo con i creditori: Votazione

- ➔ I creditori ricevuti la proposta e il provvedimento del Giudice, sono chiamati a valutarne la convenienza ed a **esprimere il proprio voto mediante trasmissione all'OCC**
- ➔ Se entro 10 gg. prima della data fissata per l'udienza, l'OCC non riceve la dichiarazione di voto, si presume il consenso alla proposta da parte del creditore («**regola del silenzio assenso**»)
- ➔ I **creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (per i quali la proposta preveda un integrale soddisfacimento) non sono ammessi al voto**, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione che vantano
- ➔ La dichiarazione pervenuta (autografa o firmata digitalmente) **può essere di assenso o dissenso** (cioè non si possono formulare variazioni)


Accordo con i creditori: Raggiungimento del quorum



Previsione di una **maggioranza qualificata pari al 60% dei crediti** (assunti al loro valore nominale) affinché il Giudice possa omologare la proposta



Il raggiungimento del quorum deve essere **verificato dall'OCC** e comunicato al Giudice con opportuna **relazione di riepilogo**



Non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum, il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno rispetto al giorno di presentazione della proposta



I creditori che non aderiscono alla proposta approvata dal quorum devono sottostare alla volontà della maggioranza e a quanto disposto dal debitore nell'accordo (accordo vincolante per tutti)

Accordo con i creditori: *Mancato raggiungimento del quorum*

- ➔ **La procedura si sospende**
- ➔ **L'OCC trasmette l'informazione al Giudice che con decreto deve **dichiarare improcedibile l'accordo****
- ➔ **ne va data opportuna comunicazione ai creditori**

Accordo con i creditori: Omologa/Diniego – Art. 12

Il procedimento, iniziato con il deposito della domanda, termina con il **provvedimento motivato emesso dal Giudice di omologa o di diniego** (diverso dalla improcedibilità).

I provvedimenti sono **impugnabili con reclamo** da proporre al Tribunale, che decide in composizione collegiale (con esclusione del Giudice che ha pronunciato il provvedimento)

I legittimati a proporre reclamo sono:


(a) In caso di omologa  i creditori che vi abbiano interesse

(b) In caso di diniego  solo il proponente

Accordo - Piano: Esecuzione - Art. 13

L'esecuzione dell'Accordo/Piano prevede lo **svolgimento di tutte le fasi liquidatorie e di pagamento** previste dal documento omologato, con le scadenze e secondo le modalità ivi indicate,

tenendo conto che:

 ***I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo/piano sono inefficaci*** rispetto ai creditori anteriori all'apertura della procedura (in caso di accordo) o al decreto di omologa (in caso di piano)

 ***I crediti sorti in occasione o in funzione dell'accordo/piano sono soddisfatti con preferenza (cosiddetta «predeuzione») rispetto agli altri***

L'OCC, sotto la vigilanza del Giudice, **coordina le attività, vigila sul corretto adempimento, risolve le eventuali difficoltà e riferisce ai creditori i fatti anomali o le irregolarità.**

Questi viene **ascoltato dal Giudice** prima di autorizzare lo svincolo delle somme e ordina:

- la **cancellazione** delle trascrizioni del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, di ogni vincolo di sorta esistente, ivi compresa la trascrizione del decreto di omologa (in caso di piano del consumatore)
- la **cessazione** di ogni altra forma di pubblicità.

Piano del consumatore: Omologa - Art. 12 bis (1 di 4)

Il Giudice, assicuratosi:

- (a) *Rispetto dei requisiti di ammissibilità*** di cui all'art. 7 (in termini di privilegi, fiscali, profili soggettivi)
- (b) *Assenza di atti in frode ai creditori*** ex art. 14 bis
- (c) *Assenza di altri vizi della procedura*** (es. errata competenza territoriale)

Fissa la data dell'udienza (entro 60 gg.) dando **incarico all'OCC di comunicare il decreto e la data della udienza** ai creditori almeno 30 gg. prima.

Non sono previste le forme di pubblicità previste per l'accordo né prescrizioni specifiche riguardo alle modalità di comunicazione ai creditori (appare prudente seguire le indicazioni previste per l'accordo).

Piano del consumatore: Omologa – Art. 12 bis (2 di 4)

Il decreto mediante il quale viene fissata l'udienza, a differenza di quanto previsto per l'accordo, **non comporta automaticamente la sospensione o il blocco per le azioni esecutive o cautelari esperite dai creditori** (effetto che scatta solo alla data di emissione del decreto di omologazione del piano). Questo decreto di procedibilità e fissazione udienza non è equiparabile ad atto di pignoramento.

Eccezione ex art. 12 bis, comma 2:

Il Giudice valuta se, nelle more della convocazione dei creditori all'udienza di omologa, siano **pendenti procedure di esecuzione forzata la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano** ed eventualmente, dopo accurata valutazione, interviene con finalità di inibizione.

Piano del consumatore: Omologa – Art. 12 bis (3 di 4)

Il Giudice effettua un giudizio su:

- (a) Fattibilità del piano**
- (b) Idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e tributari (UE etc.)**
- (c) Inconsistenza di contestazioni** (vedi slide successiva) anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti
- (d) Requisito di meritevolezza** del consumatore (relazione particolareggiata)

Poi omologa il piano (entro 6 mesi dalla presentazione della proposta).

Idonea pubblicità del decreto a cura dell'OCC anche ai fini di eventuali trascrizioni (il decreto di omologa è equiparabile ad atto di pignoramento).

Piano del consumatore:

Omologa – Art. 12 bis, co. 2, (4 di 4)

Giudizio di «cram down»

Quando uno dei creditori che non ha aderito o qualunque altro interessato **contesta la convenienza del piano**, il Giudice

lo omologa ugualmente

se ritiene che il creditore possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (vale anche per l'accordo).

L'omologa del piano ha gli stessi effetti dell'omologa dell'accordo.

Piano del consumatore:

Giudizio di meritevolezza - Art. 12 bis, comma 3

Il sindacato di meritevolezza **spetta esclusivamente al Giudice** (l'OCC fornisce un mero giudizio sulla diligenza del debitore nel contrarre le obbligazioni all'interno della relazione particolareggiata).

La meritevolezza del consumatore è esclusa se:

- (a) Ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere*
- (b) Ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*

Piano del consumatore: Riflessione sulla «meritevolezza»

Interpretazione
rigida della
disposizione che
definisce la
«meritevolezza»



Resta esclusa dal piano
qualunque fattispecie
ad eccezione di quelle
derivanti da fatti
sopravvenuti ed
imprevedibili

La platea dei soggetti in difficoltà che possono beneficiare del Piano del Consumatore è molto ristretta...



Grazie per l'attenzione!

Dott. Filippo Favi
Commercialista in Prato